

Allegato B delibera G.C. n.41 del 27.07.2024
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Matteo Malvicini

Copia conforme all'originale
Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani



Comune di Salvirola

Provincia di Cremona

Regolamento incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023

Appendice al Regolamento degli uffici e dei servizi

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'assegnazione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito Codice).
2. Con il presente Regolamento il Comune intende promuovere e incrementare quanto più possibile l'attività eseguita per funzioni tecniche del Codice dei contratti rese nell'interesse dell'Ente attraverso il coinvolgimento dei dipendenti con la necessaria qualifica e presenti all'interno dell'Ente medesimo.

Articolo 2 - Ambito oggettivo di applicazione e destinatari

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, le risorse del fondo di cui al successivo art. 3 vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati delle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori pubblici o per l'acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici.
Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto: RUP;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali i responsabili e gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico, ove necessario;
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1 del Codice dei contratti pubblici, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
3. Sono inclusi, nell'ambito di applicazione di riparto del fondo per le funzioni tecniche, i lavori, le opere, i servizi e le forniture realizzati/e dal privato nell'ambito di rapporti convenzionali, di accertato e dichiarato interesse pubblico.

4. Non sono incentivabili:

- a) i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi realizzati mediante convenzioni Consip o MEPA che non richiedano elaborazione programmatica/progettuale (ivi compresa la stesura di un capitolato d'appalto);
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56 dello stesso;
 - e) i lavori in amministrazione diretta: acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio;
 - f) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
5. Le varianti in corso d'opera nei contratti di lavori, conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
6. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di concessione o di finanzia di progetto, l'incentivo è applicato in relazione alla complessità e agli elementi che caratterizzano l'oggetto principale del contratto secondo le definizioni del Codice dei contratti.
7. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.
8. Ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione spettano gli incentivi sulle attività relative a obiettivi indicati nel piano della performance.
9. E' prevista la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, ove si riscontrassero incrementi dei tempi o dei costi non conformi, nonché per le eventuali varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo validato dal RUP, ovvero a causa di una carente direzione operativa, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera, della fornitura o del servizio.
10. I progetti redatti dal personale sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
11. Gli incentivi per gli appalti di servizi e forniture sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione quale soggetto diverso dal RUP e precisamente nei seguenti settori di particolare importanza per qualità e importo (cfr art. 32, all. II.14 al Codice):
- **per i servizi, sono appalti di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, quelli di cui al seguente elenco che non riveste carattere tassativo:**
 - a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;

- i) servizi legali;
- j) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- k) servizi sanitari e sociali;
- l) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

➤ **Per le forniture, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.**

Articolo 3 - Risorse da destinare al fondo incentivante le funzioni tecniche

1. Il Comune, quale stazione appaltante, destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, di servizi e di forniture, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, come indicato nella Tabella 1.

Tabella 1

Percentuali di alimentazione del fondo

L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
40.000,00	550.000,00	2,00
550.001,00	1.500.000,00	1,80
1.500.001,00	3.500.000,00	1,60
3.500.001,00	5.547.099,00	1,40
5.548.000,00		1,20

L'effettiva percentuale di alimentazione, per servizi/forniture, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
40.000,00	350.000,00	2,00
350.001,00	1.500.000,00	1,80
1.500.001,00	3.500.000,00	1,60
3.500.001,00	5.500.000,00	1,40
5.500.001,00		1,20

Articolo 4 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2% (due per cento), calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare i ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione. In particolare l'IRAP va prededotto dalla percentuale massima che l'Amministrazione decide di riconoscere (Cdc, sez Riunite del n 33/2010/Controllo).
2. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo per incentivare le funzioni tecniche è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli incaricati delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Il restante 20% (venti per cento) è destinato alle finalità di cui al successivo art. 7, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.
4. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al precedente comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito e dei criteri di cui al presente regolamento, spetta al Segretario comunale, sentito il RUP, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
5. A tal fine il Segretario comunale, prima dell'avvio della fase iniziale di programmazione e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi, sentito il RUP, con specifico provvedimento (costituzione del Gruppo di Lavoro) definendo nello stesso le tempistiche e le modalità di sviluppo delle diverse fasi programmatiche, progettuali di affidamento ed esecutive, previste per la tipologia di intervento e individua altresì nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione, nonché la ripartizione dell'incentivo negli esercizi nei quali lo stesso sarà corrisposto. Lo stesso Segretario comunale, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuali originariamente previste.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo quanto indicato nelle Tabelle 2 e 3.

Tab. 2

INCENTIVO PER LAVORI
COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO
(RUP E COLLABORATORI)

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto	45
Programmazione della spesa per investimenti	2
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;	3
Redazione del progetto esecutivo	6
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
predisposizione dei documenti di gara	12
Gestione tecnico amministrativa dell'affidamento	13
direzione dei lavori	5
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4
Collaudo tecnico-amministrativo/ regolare esecuzione	2
Collaudo statico	1

Tab. 3

INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE
COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO
(RUP E COLLABORATORI)

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE MINIMA E MASSIMA
Responsabile unico del progetto	30
Programmazione della spesa per investimenti	5
Redazione del progetto (livello unico)	15
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5
predisposizione dei documenti di gara	10
Gestione tecnico amministrativa dell'affidamento	10
direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5
Collaudo tecnico-amministrativo/ regolare esecuzione	5
Certificato di conformità	5

9. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

10. Nel caso in cui la spesa d'investimento preveda l'esternalizzazione di una parte dei servizi elencati nella tabella 2, le rispettive percentuali dei servizi esternalizzati possono essere comunemente riassegnate alla struttura tecnica interna all'amministrazione.
11. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2. 3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
12. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie della singola opera o prestazione ed incrementano il fondo di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Analoga destinazione avranno le quote derivanti dall'incentivo eccedente, così come determinato dall'art. 45, comma 4 del Codice. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del progetto dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte.

Articolo 5 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo.

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Segretario comunale, sentito il RUP, e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti individuati, in base a quanto previsto dagli atti di conferimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
3. Nel caso in cui il Segretario comunale accerti che il ritardo del rispetto dei tempi sia da imputare alle fasi dalla programmazione fino all'affidamento, ai dipendenti incaricati di dette fasi di prestazione sarà applicata una decurtazione delle aliquote al 10% per ogni 15 giorni lavorativi di ritardo, fino a un massimo del 50% della quota corrispondente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. In caso di ritardo con riferimento ad un termine indicato come essenziale dalla legge o connesso ad eventi specifici, preventivamente indicati dal Segretario comunale, quali le partecipazioni a bandi per l'accesso a fondi, non sarà dovuto alcun compenso.
3. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione il Segretario comunale in collaborazione con il RUP competente, verifica il rispetto del limite di cui sopra. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite incrementano le risorse di cui al successivo art. 7.

4. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, la liquidazione degli incentivi da parte del Segretario comunale entro i 90 (novanta) giorni successivi all'approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio dell'avvenuta maturazione del diritto all'Incentivo.
5. Il limite individuale è calcolato secondo il principio della competenza, ossia con riferimento al trattamento economico maturato nello stesso anno di maturazione dell'incentivo, a prescindere dalla data di effettivo pagamento.
6. Il Responsabile delle Risorse Umane dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro il primo periodo di paga utile.
7. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il responsabile del progetto e i suoi collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico, anche in relazione ad incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice dei Contratti;
 - b) ove inclusi nell'incentivo per altre prestazioni pertinenti, i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto dell'affidamento posto a gara;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione lavori ed operativa, del collaudo e della verifica di congruità e regolare prestazione, e i loro collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico.
 - d) Il personale addetto alla programmazione, monitoraggio e controllo degli aspetti finanziari (CdC Toscana par. 196/2023).

Articolo 6 - Oneri a carico del Comune.

1. Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per i quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali riferiti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

Articolo 7 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie.

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche - ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - è destinato alle finalità di cui ai commi 6 e 7 del Codice stesso.
2. Nello specifico, le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 8 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Le stesse si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 9 - Norme finali, entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente locale, con riferimento a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture cui si applica il D.Lgs. 36/2023.
2. Il Regolamento è pubblicato all'albo pretorio on-line per quindici giorni nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.